

STATUTO MAGNIFICA



CAPO I – DELLA REGOLA E DEI REGOLIERI

Articolo 1. Natura giuridica sede e stemma

La Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore è un'organizzazione montana di antica origine, dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 3, dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26, dal presente statuto e dagli antichi Laudi, dai Regolamenti esecutivi nonché dalle consuetudini tradizionali inerenti l'uso e l'amministrazione del patrimonio di proprietà collettiva delle famiglie regoliere originarie.

La Regola ha sede legale nel Comune di Selva di Cadore, nel fabbricato situato a Selva di Cadore, Piazza S. Lorenzo n. 11. In relazione alle necessità la sede potrà essere stabilita in altro luogo senza necessità di modifiche statutarie.

Lo stemma è quello della Magnifica Comunità di Cadore.

La Regola ha il proprio regolato che si identifica nei villaggi di Pescul, Santa Fosca, Toffol, Colò, L'Andria, L'Agnol, Franceschin, L'Sech, Cernadoi, Bernart, Marin, Costa, Tronch, Zanuol, Roa, Zambelli, Zanata, Zardin, Selva di Cadore, Foppa, Villa, Solator, L'Aiva;

Articolo 2. Scopi istituzionali

La Regola ha le seguenti finalità:

- a) la conservazione, la promozione e il miglioramento dei propri beni mobili ed immobili;
- b) l'amministrazione dei propri proventi al fine di soddisfare i diritti particolari delle famiglie regoliere e di favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale della comunità;

Articolo 3. Interventi facoltativi

La Regola, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e dopo aver soddisfatto le finalità istituzionali di cui all'art.2, si propone di:

- a) incoraggiare la sperimentazione agraria e forestale e lo sviluppo della zootecnia ed altre attività connesse;
- b) intervenire, con sussidi finanziari e non, in caso di gravi calamità che colpiscano singoli regolieri;
- c) contrastare, con i mezzi ritenuti idonei, lo spopolamento dei villaggi del regolato;
- d) applicarsi, con i mezzi ritenuti idonei, alla salvaguardia ambientale;
- e) concorrere nei limiti del possibile al decoro e alla manutenzione delle opere considerate storiche o di pregio nell'ambito del regolato;
- f) disciplinare la raccolta dei sottoprodotti del suo patrimonio agro - silvo - pastorale e promuoverne la valorizzazione commerciale;
- g) promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale.

Articolo 4. Regolieri titolari

Titolari della Regola sono le famiglie dette “ fuochi ” discendenti dalle famiglie originarie della Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore e quelle già state ammesse dalle Assemblee Generali delle singole regole a norma dei rispettivi statuti.

Articolo 5. Famiglia regoliera o fuoco

Una famiglia regoliera, o fuoco, può essere costituita da:

- a) I genitori ed i loro figli, compresi gli adottivi da un solo genitore, purché Regoliere, ed eventuali “ fratelli o sorelle o parenti sino al II grado dei genitori Regolieri che convivono con essi ”;
- b) Il coniuge vedovo con o senza prole, finché perdura lo stato di vedovanza;
- c) I coniugi, le persone non coniugate, i maggiorenni, di origine regoliera, che costituiscono nucleo familiare a sé nonché eventuali “ fratelli o sorelle o parenti sino al II grado dei Regolieri che convivono con essi ”;

Il Regoliere che sposa altra persona Regoliera mantiene il suo status e i suoi diritti; i due coniugi comunicheranno al Presidente della Regola chi debba essere inteso come Regoliere Capofuoco della nuova famiglia.

Nel caso di Regoliera che contrae matrimonio con non Regoliere, essa mantiene i diritti regolieri, ma non li trasmette al coniuge, fatto salvo il diritto previsto dal precedente punto b). I suoi discendenti, come pure i figli di Regoliera non sposata, potranno essere iscritti all'anagrafe regoliera ed assumere titolarità di Regolieri in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale mediante votazione segreta e voto favorevole della maggioranza qualificata (articolo 23 punto e) .

Per essere ammessi i soggetti di cui al precedente comma dovranno aver compiuto la maggiore età, aver presentato domanda e aver costituito nucleo familiare a sé.

Del pari una famiglia potrà rinunciare ai propri diritti con apposita dichiarazione scritta del Regoliere Capofuoco, assunta in atto pubblico o in scrittura privata autentica e acquisita al protocollo della Regola.

Articolo 6. Ammissione alla Regola di nuovi Regolieri

L'assemblea generale in seduta plenaria, mediante votazione segreta e voto favorevole della maggioranza qualificata, può deliberare di ammettere un nuovo Regoliere, e conseguente fuoco famiglia, alla Regola.

La nuova famiglia regoliera o fuoco avrà diritto di trasmettere il diritto alle sue progenie nel rispetto di quanto previsto dall'art.5. L'ammissione potrà essere a titolo oneroso o gratuito, in relazione alla particolare condizione del richiedente.

Le caratteristiche principali per l'ammissione di nuovi Regolieri, e conseguente fuoco famiglia, riguardano:

- a) le persone la cui famiglia risieda, anche da più di una generazione, nel Comune di Selva di Cadore da almeno 40 anni;
- b) Aver dimostrato forte attaccamento al paese stesso, ai suoi abitanti, alle sue tradizioni e ai suoi costumi;
- c) Presentare idonea domanda alla Regola;

Articolo 7. Anagrafe regoliera

L'anagrafe regoliera è il registro delle famiglie o fuochi aventi diritto e titolari della Regola.

Nell'anagrafe sono indicati, famiglia per famiglia, il Cognome, il Nome, la data e il luogo di nascita di tutti i componenti, indirizzo di residenza del Regoliere Capofuoco e Regola di origine.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, l'appartenenza alla Regola legittima la raccolta, l'accertamento e l'uso dei dati personali dei suoi membri ai fini esclusivi della sua gestione interna, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

Qualora l'amministrazione della Regola ritenesse, anche su segnalazione di un Regoliere, che la residenza anagrafica di un qualsiasi Regoliere possa non corrispondere alla residenza di fatto, ha il dovere di chiedere al Comune un accertamento anagrafico. Gli accertamenti del Comune sono validi ed inappellabili. Nell'eventualità in cui il Comune accerti che il Regoliere non risiede stabilmente nel Comune di Selva di Cadore, la Commissione Amministrativa dovrà procedere alla cancellazione dello stesso dall'anagrafe regoliera.

Articolo 8. Diritti dei Regolieri

Ai regolieri spettano i seguenti diritti:

- a) Diritto di elettorato attivo e passivo per la costituzione della Commissione Amministrativa e del Collegio di controllo;
- b) Diritto di partecipazione e di voto all'assemblea generale;
- c) Diritto di legnatico, di pascolo, di falciativo, di fabbisogno – rifabbrico;

I diritti di cui alle lettere precedenti sono disciplinate da appositi regolamenti.

Articolo 9. Doveri dei Regolieri

Il Regoliere deve:

- a) Partecipare attivamente alla vita della Regola;
- b) Partecipare con decoro all'assemblea;
- c) Rispettare e far rispettare i beni e le istituzioni della Regola;
- d) Prestare la propria opera in caso di calamità

I regolieri ultra settantacinquenni sono dispensati dall'obbligo di partecipare all'Assemblea e pertanto a loro non vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11 punto e).

Articolo 10. Perdita del diritto di Regoliere

Perdono l'esercizio di tutti i diritti propri dei Regolieri, a partire dall'iscrizione all'anagrafe, previa opportuna deliberazione della Commissione Amministrativa:

- a) Coloro che trasferiscono la residenza fuori dal Comune di Selva di Cadore;
- b) Coloro che perdono la cittadinanza italiana;

- c) Coloro che sono condannati con sentenza penale definitiva per reati contro il patrimonio regoliero;

Articolo 11. Sospensione del diritto di Regoliere

Sono sospesi dall'esercizio di tutti i diritti propri dei Regolieri, a partire dall'iscrizione all'anagrafe, previa opportuna deliberazione dell'Assemblea Generale, anche in assenza di una sentenza penale definitiva:

- a) Per un periodo da cinque a dieci anni gli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro Regola;
- b) Per un periodo da uno a cinque anni i Regolieri che contravvengono in maniera grave a leggi e regolamenti forestali, o colpevoli di gravi infrazioni alle disposizioni del presente statuto e ai regolamenti esecutivi;
- c) Per un periodo da uno a cinque anni i Regolieri colpevoli di furti di legname;
- d) Per un periodo da uno a cinque anni i Regolieri che danneggiano volontariamente le opere di proprietà della Regola;
- e) Per un periodo da uno a cinque anni i Regolieri che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto al dovere di intervenire all'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria, per tre volte consecutive.

La riammissione deve avvenire su richiesta dell'interessato.

I sospesi dal diritto devono essere iscritti in apposita lista alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ogni anno a cura della Commissione Amministrativa.

Articolo 12. Ricorsi contro i provvedimenti di sospensione o di perdita dei diritti di Regoliere

Avverso le deliberazione di sospensione o perdita dei diritti di Regoliere, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria entro sei mesi dalla data di notificazione del provvedimento a norma del Codice di Procedura Civile o alla Commissione arbitrale composta da tre membri di cui uno nominato dalla Commissione amministrativa, uno dal regoliere interessato dal provvedimento e il terzo in comune accordo tra i due arbitri nominati dalle parti. In caso di disaccordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del tribunale di Belluno.

CAPO II – DELLA NATURA E DEI BENI DELLA REGOLA

Articolo 13. Patrimonio

I beni della Regola sono così costituiti:

- a) Dal patrimonio antico agro - silvo - pastorale, vincolato in perpetuo, inalienabile, indivisibile ed inusucupabile. Detto patrimonio deriva dal patrimonio antico della Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore (di cui al Decreto Regionale n.27 del 06.04.2004) e comunque tutti i beni che risultano di pertinenza delle suddette anche se esse non sono ancora intestatarie nei registri o libri contabili;
- b) Dal patrimonio acquisito a qualsiasi titolo dalla Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore dopo il 31 dicembre 1952,
- c) Da tutti gli altri beni mobili ed immobili riconosciuti alla Magnifica regola di Selva e Pescul di Cadore, in virtù di quanto stabilito dal comma 4, art. 6 della Legge Regionale n° 26 del 19 agosto 1996;

Articolo 14. Cambio di destinazione

Il vincolo agro - silvo - pastorale sui beni costituenti il patrimonio antico può essere modificato ai sensi degli art. 7, 8 e 9 della Legge Regionale 19 agosto 1996 n.26 al fine di consentire l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei Regolieri o, eccezionalmente l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, o per la realizzazione di opere pubbliche e ciò solo a condizione che riguardi superfici di modesta entità, e che la nuova destinazione non pregiudichi la buona conduzione del fondo e venga compensata con l'assicurazione di diritti di uguale consistenza, in modo che i diritti delle famiglie titolari non abbiano a subirne restrizione.

Nel caso il diverso utilizzo sia convenuto con terzi, dovranno essere previamente stabilite le garanzie opportune affinché, alla scadenza del contratto, i beni siano riconsegnati allo stato originario.

Il patrimonio identificato sulla base dell'art.13 lettera c) del presente Statuto è costituito da beni soggetti a libera contrattazione per sole necessità che riguardino persone Regoliere e comunque sentita l'Assemblea Generale.

Articolo 15. Diritti d'uso

Ogni famiglia Regoliera ha diritto di accedere liberamente ai terreni collettivi, di raccogliere i frutti spontanei e, in generale, di fare dei beni quegli usi che non sono vietati dallo Statuto e dai Regolamenti e non vadano, comunque, a danno degli altri Regolieri.

L'uso e l'assegnazione dei beni e dei prodotti è fatto secondo i bisogni della Famiglia.

Le ripartizioni e assegnazioni consuetudinarie sono fatte per sorteggio e non possono essere cedute ad estranei della Regola.

La Commissione Amministrativa può imporre condizioni e cauzioni per impedire che, nell'uso dei beni collettivi, siano recati danni al suolo, alle strade, alle piante e alle opere.

Il Presidente può, in qualsiasi momento, interdire l'uso o sospendere l'assegnazione qualora rilevi che sono recati danni ai beni Regolieri.

Quanto disciplinato dalla presente norma potrà costituire oggetto di apposita formazione regolamentare di attuazione.

Articolo 16. Diritti di pascolo e segativo

Per quanto attiene all'uso dei pascoli e dei " Colonnelli " segativi si fa riferimento alle antiche consuetudini e ai Regolamenti.

Il pascolo è, di massima, esercitato in comunione. Il bestiame deve essere condotto in mandrie sotto la sorveglianza di personale idoneo.

Qualora gli aventi diritto non intendano usare i terreni segativi e pascolativi, non organizzino la monticazione o la organizzino con un numero esiguo di capi di bestiame la Commissione Amministrativa potrà disporre la concessione in affitto a terzi dei terreni non utilizzati, secondo particolari condizioni che riservino comunque in favore degli aventi di diritto una porzione sufficiente a soddisfare le loro esigenze.

Articolo 17. Assegnazione fabbisogno, rifabbrico, legnatico

Tutte le domande inerenti l'assegnazione di legname da rifabbrico - fabbisogno e di legnatico, saranno indirizzate alla Commissione Amministrativa.

Di norma per le assegnazioni di legname da rifabbrico - fabbisogno e legnatico la Commissione Amministrativa si atterrà alle antiche consuetudini e Regolamenti.

Alla Commissione Amministrativa spetterà il compito di nominare una Commissione al rifabbrico - fabbisogno, composta da tre membri che dureranno in carica anni 4, con compiti di effettuare gli opportuni accertamenti in ordine di spettanza per l'assegnazione, ed i relativi sopralluoghi presso i richiedenti per valutare le reali necessità; essa controlla inoltre che le precedenti assegnazioni siano state impiegate come da regolamento.

Su richiesta possono inoltre essere concesse da parte della Commissione Amministrativa modeste quantità di legname da costruzione la cui valutazione onerosa sarà fatta sulla base delle stime forestali.

Articolo 18. Gestione del bosco.

Le utilizzazioni dei boschi sono regolate da apposito piano di riassetto forestale.

Una quota delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari deve essere destinata alla esecuzione delle opere di miglorie di boschi e pascoli.

CAPO III – DEGLI ORGANI

Articolo 19. Elenco degli organi

Gli organi della Regola sono.

- a) Assemblea Generale;
- b) Commissione Amministrativa;
- c) Presidente;
- d) Collegio di Controllo;
- e) Commissione arbitrale;

Titolo I – Dell'Assemblea Generale

Articolo 20. Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti delle famiglie regoliere - Capofuoco ed è il massimo organo deliberativo della Regola stessa.

Articolo 21. Convocazione Assemblea

L'assemblea Generale è convocata dal Presidente con avviso personale da recapitarsi alla residenza anagrafica del convocato tramite consegna a mano o servizio postale o tramite posta elettronica certificata, almeno 5 giorni prima della riunione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

Il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea qualora lo richieda con “ mozione scritta e motivata ” 1/6 dei Regolieri iscritti in anagrafe o il Collegio di Controllo.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più 1 dei Regolieri. In seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo, la seduta è valida con almeno 1/6 dei Regolieri iscritti in anagrafe.

L'assemblea è aperta anche ai componenti il nucleo familiare sia maggiorenni che minorenni i quali potranno assistere ai lavori dell'Assemblea senza intervenire.

Articolo 22. Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce di norma ogni anno nel periodo da gennaio ad aprile e delibera a maggioranza di voti (maggioranza semplice con 50% + 1 dei votanti. Es.: presenti 10, astenuti 3 = maggioranza 4):

- a) L'approvazione del conto economico reso dagli amministratori, sul quale, pertanto, essi non hanno diritto di voto;
- b) La nomina del Collegio di Controllo con le particolari modalità indicate all'Articolo 34;

- c) La nomina degli Amministratori con le particolari modalità indicate all' Articolo 27;
- d) Gli atti che impegnano la Regola da i 5 ai 9 anni;
- e) La sospensione dai diritti di Regoliere (vedi articolo 11);
- f) Le cause giudiziarie attive e passive fatta eccezione per i procedimenti nei quali spetta al Presidente agire e convenire;
- g) L'approvazione dei progetti di opere, nonché l'assunzione di spese o l'accensione di mutui, che comportino una spesa superiore al 50 % delle entrate previste dall'esercizio finanziario in corso;
- h) Gli acquisti, vendite e lasciti in genere e riguardanti i beni immobili non appartenenti al patrimonio antico;
- i) La misura dell'indennità spettante al Presidente o ad altri membri della Commissione Amministrativa;

Articolo 23. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti (maggioranza qualificata. Es.: presenti 32, astenuti 2 = maggioranza 20):

- a) Lo Statuto e le sue modifiche;
- b) I Regolamenti e le loro modifiche;
- c) La diversa destinazione ed ogni altro atto che modifichi i diritti relativi al patrimonio antico;
- d) La mozione di sfiducia e la revoca degli Amministratori prima della scadenza del mandato;
- e) L'ammissione di nuovi Regolieri;
- f) I contratti di mutuo, locazione, consorzio, o società con durata ultranovennale o tacitamente rinnovabili oltre tale termine e ogni altro atto di straordinaria amministrazione, che impegni la Regola per più di nove anni;
- g) Sui tagli straordinari di boschi, che prevedano ulteriore utilizzazione oltre la prevista ripresa annua;
- h) Ogni altro atto di straordinaria amministrazione e su ogni altro argomento che, pur di competenza della Commissione Amministrativa, sia demandato da quest'ultima alla deliberazione dell'Assemblea Generale, in seduta straordinaria;

Articolo 24. Modalità di voto e verbali

Il Presidente fa l'appello dei presenti, modera la discussione, pone ai voti le proposte, proclama i risultati.

L'Assemblea non può deliberare su oggetti non indicati nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono assunte mediante votazione per alzata di mano o per appello nominale. Nel caso di questioni concernenti persone, o trattazioni relative a contratti, locazioni, cambi di destinazione ecc. riguardanti rapporti fra Regola e Regolieri, la votazione dovrà essere effettuata mediante schede segrete. Il Regoliere o i Regolieri interessati devono astenersi dal voto.

I verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali delle discussioni ed i voti resi pro o contro ogni proposta. Ogni Regoliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed ha anche diritto di chiedere le opportune rettifiche.

Articolo 25. Strumento della delega

La partecipazione all'Assemblea generale è obbligatoria. I rappresentanti momentaneamente impediti possono inviare all'Assemblea, con delega scritta, un componente maggiorenne della loro famiglia o, in mancanza di questi, un altro rappresentante regoliere.

Sono ammesse deleghe in favore di altro rappresentante regoliere fino ad un massimo di 2.

Titolo II – Della Commissione Amministrativa

Articolo 26. Commissione Amministrativa

La Commissione Amministrativa è l'organo esecutivo della Regola. Si compone di cinque membri Capofuoco eletti a votazione segreta.

I componenti della Commissione Amministrativa saranno così designati:

- a) Eletti i primi due con maggior preferenze tra i Regolieri appartenenti alla Regola di origine di Pescul;
- b) Eletti i primi due con maggior preferenze tra i Regolieri appartenenti alla Regola di origine delle 4 Regole;
- c) Il quinto rappresentante eletto sarà quello che, esclusi i precedenti quattro, avrà ottenuto le maggiori preferenze indipendentemente dalla sua Regola d'origine;

La carica ha durata di 4 anni.

I componenti della Commissione Amministrativa sono sempre rieleggibili. Non sono però candidabili ne eleggibili:

- a) Gli analfabeti;
- b) Coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente dalla Regola;
- c) Coloro che hanno liti pendenti con la Regola;
- d) Gli amministratori comunali che compongono la giunta;
- e) Coloro che direttamente o indirettamente hanno in appalto forniture per la Regola;

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Amministrativa gli ascendenti, i discendenti, il fratello, la sorella, il suocero, la suocera, il genero, la nuora; in tali casi è eletto colui che ha ottenuto più voti nell'elezione e, a parità di voti, il più anziano in età.

Quando la Commissione Amministrativa per morte, dimissioni, dichiarata decadenza o per altro motivo perdesse oltre la metà dei suoi membri, quelli rimasti in carica provvedono comunque all'amministrazione e convocano l'Assemblea entro 60 giorni per la sostituzione dei membri mancanti.

Articolo 27. Elezione della Commissione Amministrativa.

A meno di anticipata interruzione della carica, le elezioni della Commissione Amministrativa hanno luogo ogni 4 anni.

Le elezioni sono convocate dal Presidente della Commissione Amministrativa uscente nei due mesi precedenti la scadenza della carica. Spetta al Presidente della Commissione Amministrativa stabilire la data di voto e pubblicare il bando elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni, nonché comunicare la stessa ai regolieri con avviso personale da recapitarsi alla residenza anagrafica del convocato, almeno 5 giorni prima della riunione.

Spetta al Segretario ricevere le eventuali candidature ed esporle su apposite liste al momento della votazione.

Entro il 5° giorno precedente la votazione, la Commissione Amministrativa è tenuta a provvedere alla costituzione dell'ufficio elettorale, composto da un Presidente di seggio e due scrutatori.

Le operazioni di voto si svolgono alla data prefissata con seggio aperto per almeno tre ore consecutive. Ogni Regoliere può indicare sulla scheda tanti nomi quanti sono gli amministratori da eleggere; se ne indica di più saranno considerati validi i primi. Esaurita la votazione, il Presidente del seggio proclama i risultati.

La Commissione Amministrativa eletta dovrà riunirsi entro e non oltre 15 giorni dopo la consultazione elettorale.

Le elezioni della Commissione Amministrativa sono valide se partecipa alla votazione almeno 1/6 dei Regolieri iscritti in anagrafe.

Articolo 28. Mozioni di sfiducia

La Commissione Amministrativa può essere sottoposta a mozione di sfiducia in caso di gravi e accertate irregolarità amministrative o di manifesta incapacità.

Detta mozione può essere presentata dal Collegio di Controllo o da almeno 1/4 dei Regolieri iscritti in anagrafe e consegnata al Segretario della Regola. La richiesta deve essere chiaramente motivata, documentata e firmata.

La mozione di sfiducia non può riguardare atti regolarmente deliberati e approvati.

È competente a decidere sulla mozione di sfiducia l'Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta stessa. La votazione sarà palese e per appello nominale.

La mozione di sfiducia, se accolta, comporta la destituzione della Commissione Amministrativa.

Articolo 29. Competenza della Commissione Amministrativa

Sono di competenza della Commissione Amministrativa tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria che non siano di tassativa competenza dell'Assemblea. In particolare la Commissione delibera:

- a) Sulle utilizzazioni boschive ordinarie ed anche straordinarie se preventivamente approvate dall'Assemblea; rientrano di competenza della Commissione Amministrativa anche gli eventuali tagli imposti per calamità naturali;
- b) Sulla nomina del Segretario ed eventuali dipendenti;
- c) Sulla formazione ed annuale revisione dell'anagrafe regoliera;
- d) Sulla concessione di sussidi di qualsiasi genere;
- e) Sui progetti di opere, nonché l'assunzione di spese o l'accensione di mutui nei limiti dell'articolo 25;
- f) Sui pareri nelle scelte urbanistiche ed ambientali e negli altri procedimenti previsti dalla Legge;

- g) Sulla perdita del diritto da Regoliere così come stabilito dall'articolo 11;
- h) Sugli interventi facoltativi di cui all'articolo 3;
- i) Sulle azioni giudiziali di competenza di cui alla lettera (f) dell'articolo 34;
- j) Sugli atti che impegnano la Regola sino ai 5 anni;

Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno la metà dei membri della Commissione Amministrativa e con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 30. Amministratore unico.

In caso di crisi degli organi amministrativi della Regola con dimissione di tutti i componenti della Commissione Amministrativa, o in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea, della mozione di sfiducia di cui all'art.28 del presente Statuto, il Collegio di Controllo nomina un Amministratore Unico con comprovata esperienza ed autorevolezza.

L'amministratore unico deve:

- a) Convocare ed informare l'Assemblea sui motivi che hanno determinato la crisi dell'amministrazione;
- b) Indire nuove elezioni entro sessanta giorni e, nel caso di mancato raggiungimento del quorum o di mancata formazione della Commissione Amministrativa, indire anche le successive;
- c) Provvedere all'esecuzione delle delibere esecutive;
- d) Provvedere all'insediamento della nuova Commissione Amministrativa;

Titolo III – Del Presidente

Articolo 31. Presidente

Il Presidente è il capo e il legale rappresentante della Regola. È eletto dalla Commissione Amministrativa in suo seno a scrutinio segreto.

Articolo 32. Competenze del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) Presiedere alle sedute dell'Assemblea Generale e della Commissione Amministrativa;
- b) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e della Commissione Amministrativa e sottoscrivere gli atti della Regola;
- c) Inviare gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea Generale e della Commissione Amministrativa
- d) Dirigere il personale;
- e) Firmare i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, i verbali delle riunioni, gli ordini di riscossione e pagamento e ogni altro documento inerente l'attività della Regola;
- f) Far osservare Statuto e Regolamenti della Regola;

- g) Stare in giudizio, previa deliberazione a norma di Statuto della Commissione Amministrativa o dell'Assemblea Generale, nelle liti attive e passive d'interesse della Regola; a tal riguardo si dispone che i provvedimenti ingiuntivi, cautelare e possessori, nonché le azioni di carattere urgente potranno essere promossi dal Presidente previa deliberazione della Commissione Amministrativa.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, che viene eletto subito dopo il Presidente.

Articolo 33. Indennità di carica

Al Presidente della Regola è prevista un'indennità di carica annuale. Agli altri membri della Commissione Amministrativa può essere assegnata una indennità di carica annuale la cui misura viene determinata dall'Assemblea Generale.

Titolo IV – Del Collegio di controllo

Articolo 34. Collegio di controllo

Il Collegio di controllo costituisce l'organo che verifica la legittimità degli atti deliberativi della Regola. Esso costituisce organo autonomo della Regola.

Il Collegio di controllo, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea Generale riunita in seduta ordinaria. Almeno due dei membri del Collegio devono essere scelti tra i Regolieri. Il terzo, in caso di non regoliere, dovrà caratterizzarsi per comprovata autorevolezza ed esperienza in ambito Regoliero.

L'elezione avviene a voto segreto limitato a due nomi. Colui che ha ottenuto più voti ha la funzione di Presidente. Non possono essere membri del Collegio gli amministratori della Regola e i loro parenti o affini entro il II grado. Valgono per i membri del Collegio i casi di ineleggibilità e decadenza previsti per gli amministratori.

La carica ha durata triennale ed i componenti esplicano il ruolo sino alla ratifica del Collegio subentrante.

Articolo 35. Competenze, obblighi e responsabilità del Collegio di Controllo

Il Collegio di controllo deve:

- a) Controllare la legittimità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dalla Commissione Amministrativa;
- b) Controllare atti adottati dall'Assemblea e dalla Commissione Amministrativa anche su ricorso di uno o più Regolieri;
- c) Revisionare la contabilità della Regola per riferirne in assemblea;
- d) Partecipare alle adunanze assembleari;

Il Collegio di Controllo può inoltre convocare l'Assemblea Generale quando venissero a verificarsi i fatti di cui all'art. 30 del presente Statuto.

I membri del Collegio di Controllo sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

CAPO IV - DEGLI ASPETTI GESTIONALI E BUROCRATICI

Titolo V – Del Personale

Articolo 36. Scelta del personale

Il personale della Regola è scelto preferibilmente fra i Regolieri iscritti nell'anagrafe e loro familiari, fermo restando i requisiti prescritti.

Articolo 37. Segretario

La segreteria della Regola può essere affidata ad un Segretario, designato per capacità e competenza all'esercizio di detta professione.

Rientra nei compiti del Segretario:

- a) Assistere gli organi della Regola durante le riunioni, se richiesto;
- b) Stendere e firmare i relativi verbali assieme al Presidente;
- c) Eseguire gli incassi e pagamenti su delega specifica del Presidente;
- d) Assistere il Presidente nella stipula dei contratti e delle convenzioni;
- e) Dirigere e sorvegliare il personale dipendente;
- f) Collaborare con l'amministrazione;

Su tutti gli atti dovrà essere applicato il sigillo della Regola. Il Segretario è il conservatore del sigillo.

Titolo VI – Del sistema amministrativo e contabile

Articolo 38. Operazioni contabili

Gli amministratori possono avere il maneggio diretto del denaro della Regola, effettuando le operazioni telematicamente o presso gli sportelli dell'istituto di credito (banca etc.) e rispondendo, assieme al Segretario, solidalmente e in solido dello stesso denaro.

Le disposizioni di pagamento ed incasso sono validate dal Presidente e dal segretario. Tali operazioni devono risultare da specifici documenti contabili della banca rilasciati ad operazione effettuata.

Articolo 39. Bilancio d'esercizio

Il segretario redige entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio riferito al medesimo, frutto della contabilità ordinaria commerciale in partita doppia (art. 2423, 2435 C.C.). Tale documento deve essere visionato dagli amministratori e dal Collegio di Controllo, i quali sono tenuti a sottoscriverlo e relazionare su di esso per l'approvazione all'annuale seduta ordinaria dell'Assemblea generale.

Articolo 40. Esercizio contabile

L'esercizio contabile ha lo svolgimento dell'anno solare, ovvero ha inizio l'1 gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio contabile si riassume nel bilancio d'esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico di cui al predetto art.39.

Articolo 41. Deliberazioni

Tutti gli atti amministrativi dell'Assemblea Generale e della Commissione Amministrativa devono formare oggetto di apposita deliberazione, da conservare presso l'ufficio della Regola in duplice copia.

Entro dieci giorni dalla deliberazione, una copia dell'atto deve essere esposta all'albo della Regola, a cura sotto la responsabilità del segretario, per un periodo di dieci giorni consecutivi. Entro detto termine i regolieri possono presentare opposizioni da indirizzare alla Regola o direttamente al Collegio di Controllo. Se non vengono presentate opposizioni da almeno dieci regolieri le deliberazioni diventano esecutive il giorno successivo a quello della scadenza della pubblicazione.

Le opposizioni indirizzate alla Regola vanno trasmesse, a cura del Presidente, al Collegio di Controllo. Entro il termine di 15 giorni dal loro ricevimento, il Collegio di Controllo dovrà esprimersi sulla legittimità e regolarità delle deliberazioni contestate con atto motivato. Qualora il Collegio non deliberi espressamente entro il termine suddetto, le opposizioni dovranno intendersi respinte e da quel momento le deliberazioni diventano esecutive.

Le opposizioni presentate da almeno dieci regolieri al Collegio di Controllo sospendono l'esecutività delle deliberazioni contestate finché il collegio stesso non si sia espresso sulla loro regolarità; qualora il Collegio non dia il parere entro i termini di cui al precedente comma, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti.

Qualora le opposizioni siano state presentate da un numero di regolieri inferiori a dieci, il Collegio di Controllo ha la facoltà di disporre temporaneamente la sospensione della esecutività delle deliberazioni in caso di grave e fondato pericolo per la Regola. L'atto motivato che sospende l'esecutività deve essere trasmesso al Segretario il quale ne curerà l'esposizione all'albo della Regola. La sospensione dell'esecutività mantiene i propri effetti fino a quando il Collegio di Controllo non abbia dato il parere entro i termini di cui al 4° comma. Decorso detto termine senza che il Collegio si sia espresso con atto motivato, le opposizioni dovranno intendersi respinte e le deliberazioni da quel momento esecutive a tutti gli effetti.

Qualora il Collegio di Controllo ritenga fondato il ricorso o l'opposizione inviterà l'organo deliberante a revocare l'atto in oggetto, mediante provvedimento di auto tutela o a modificare o correggere la deliberazione; fintanto che l'organo deliberante non vi provveda la deliberazione è sospesa a tutti gli effetti. Per le deliberazioni opposte assunte dall'Assemblea, il Collegio di Controllo deve trasmettere il proprio atto motivato alla Commissione Amministrativa il quale provvederà a convocare l'Assemblea.

Le deliberazioni devono recare i termini di esposizione all'albo della Regola e l'annotazione degli estremi di eventuali opposizioni, presentate nei termini.

In caso di urgenza, ossia di rilevante interesse o pericolo per la Regola, le deliberazioni della Commissione Amministrativa possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

Articolo 42. Appalti, locazioni e alienazioni

In genere tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose e di opere devono essere svolti normalmente mediante gara di licitazione privata.

In caso di convenienza per la Regola è consentito procedere mediante trattativa privata, alla presenza di almeno due membri della Commissione Amministrativa e con l'assistenza del Segretario.

Articolo 43. Ufficio

La Regola ha un proprio ufficio.

Nell'ufficio sono tenuti i seguenti atti:

- a) Lo statuto della Regola e i regolamenti;
- b) Il registro dell'anagrafe regoliera completo con i nominativi dei rappresentanti;
- c) Il registro delle deliberazioni (uno per quelle dell'Assemblea Generale, uno per quelle della Commissione Amministrativa e uno per quelle del Collegio di Controllo);
- d) Il registro di protocollo per la registrazione della corrispondenza in partenza ed in arrivo;
- e) Il registro partitario, nel quale devono essere annotati gli estremi delle assegnazioni in legname;
- f) L'inventario dei beni del patrimonio antico vincolato, con gli estremi della trascrizione del vincolo e dei cambi di destinazione; gli inventari degli altri beni immobili ed i contratti correnti;
- g) Tutte le scritture contabili;

Ogni Regoliere ha diritto di prendere immediata visione, in orario d'ufficio, e di ottenere copia dei registri di cui alle sopraccitate lettere.

Articolo 44. Rapporti con enti pubblici territoriali

La Regola, tenuto fermo il principio della propria autonomia istituzionale e della tutela degli interessi dei Regolieri, è aperta e disponibile alla collaborazione con il Comune di Selva di Cadore, l'Unione Montana Agordina, la Provincia di Belluno e la Regione Veneto per il conseguimento di obiettivi comuni a favore della popolazione, così come richiamato nell'articolo 4.

Articolo 45. Controversie

Le controversie riguardanti lo statuto, i diritti dei consorti e comunque attinenti al rapporto sociale saranno decise, in conformità agli art. 806 e seguenti del C.C.P., da un collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato, per la Regola, dalla amministrazione, uno nominato dalla parte avversa, ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dall'Autorità giudiziaria.

La nomina dell'arbitro deve essere notificata al Presidente della Regola entro 20 giorni dalla scadenza della esposizione all'albo o dalla eventuale notifica della delibera od altro atto impugnato.

Articolo 46. Rinvio

Le Regola è retta dal proprio Statuto e dalle proprie consuetudini nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente. Per quanto non è espressamente previsto dalla Legge Regionale n.26/1996 e dal presente Statuto sono applicabili le vigenti norme sulle persone giuridiche di diritto privato.